



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 10/01/2005

REGOLAMENTO REGIONALE 4 gennaio 2005, n. 1

"Attività Ispettiva Sanitaria", ai sensi della l.r. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia".

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

- Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali.
- Visto l'art. 42, comma 2°, lett. c) della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Visto l'art. 44, comma 2°, della L.R. del 12/05/2004, n.7 "Statuto della Regione Puglia".
- Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1976 del 23 dicembre 2004 di attuazione del Regolamento suddetto.

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Il Servizio Ispettivo Sanitario è l'organismo, funzionalmente dipendente dall'Assessorato alla Sanità, attraverso il quale la Regione Puglia svolge attività di vigilanza e controllo, di ausilio e di stimolo nei confronti delle Aziende del servizio sanitario regionale, degli Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico pubblici e privati, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e Basilicata e delle strutture private.

Art. 2

L'Assessorato alla Sanità esercita l'azione di cui all'art. 1 mediante il N.I.R. (Nucleo Ispettivo Regionale)

costituito da esperti nelle materie sanitarie ed amministrative, scelti dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, tra i dirigenti di ruolo del S.S.R. e della Regione Puglia.

Art. 3

In particolare l' esercizio dell'attività del N.I.R. è rivolta:

- a) alle attività Sanitarie e di gestione, al fine della verifica periodica del funzionamento dei Servizi Sanitari e dell'andamento della Spesa Sanitaria in relazione all'efficienza dei servizi, nonché del conseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Regionale, delle azioni programmatiche e dei progetti - obiettivo; all'ottemperanza delle indicazioni e degli indirizzi regionali;
- b) alla corretta attuazione dell'articolo 8 del D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) alla corretta applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e degli Accordi Decentrati Regionali e Aziendali ;
- d) alla gestione dei fondi assegnati per parte corrente e parte capitale, al fine di rilevare la conformità della utilizzazione alle norme di legge e dei regolamenti vigenti per il perseguimento del principio della corrispondenza costo / benefici;
- e) alla corretta applicazione delle vigenti normative in ordine alle prescritte procedure per gli approvvigionamenti e l'acquisizione di beni e servizi sanitari e non sanitari;
- f) alla gestione dei beni da parte dei consegnatari per la conformità alle norme che regolano l'affidamento e la utilizzazione degli stessi nella Pubblica Amministrazione;
- g) all'andamento delle attività sanitarie, precipuamente riferite alla Medicina Preventiva, alla tutela dell'Ambiente ed al funzionamento dei Presidi Ospedalieri e dei Poliambulatori e dei Consultori pubblici e privati;
- h) alla tempestiva e puntuale trasmissione dei dati regionali (flussi informativi), nonché al riscontro di ogni richiesta degli Organismi Ministeriali e Regionali.
- i) all'attuazione dei piani settoriali e dei progetti - obiettivo relativi alla sfera dell'emarginazione, dell'assistenza, della salute mentale, della tossicodipendenza, della lotta all'AIDS, nonché all'attuazione dei servizi generali di profilassi in materia di igiene pubblica e di profilassi e risanamento in materia di veterinaria.

Art. 4

Il N.I.R. fornisce il supporto all'ARES per la verifica della rispondenza della programmazione, predisposta, alle attività svolte dai soggetti, istituti ed enti, sottoposti a vigilanza;

Art. 5

Le indagini amministrative sanitarie a carattere generale, hanno di norma, cadenza annuale, ma possono essere disposte ed effettuate in qualsiasi momento in relazione ad eventi o esigenze particolari. L'amministrazione sottoposta all'indagine deve mettere l'ispettore nelle condizioni di svolgere al meglio il proprio compito, fornendo tutte le informazioni, la documentazione ed i mezzi necessari richiesti.

Art. 6

Le amministrazioni di cui all'art.1 possono chiedere all'Assessorato alla sanità l'invio di funzionari ispettivi per l'attività di supporto finalizzata a ricercare i modi per rendere efficiente la gestione dei servizi

e per la soluzione di problemi organizzativi di particolari complessità al fine di agire con più incisività nelle decisioni e per una più efficace azione nei servizi prestati.

Art. 7

Gli ispettori devono completare gli adempimenti connessi all'incarico entro trenta giorni dalla disposizione, prorogabili a giudizio del dirigente del Settore, sentiti i dirigenti degli uffici interessati, per competenza, all'ispezione. Qualora sussistano impedimenti soggettivi allo svolgimento dell'incarico, l'ispettore è tenuto a darne tempestiva comunicazione al fine di consentire l'immediata sostituzione; l'inadempienza agli adempimenti predetti, senza giusta causa, comporta la decadenza da componente del NIR.

Art. 8

Al termine di ciascuna verifica o ispezione o indagine gli ispettori redigono una relazione scritta nella quale dovranno essere evidenziate le eventuali carenze riscontrate nella gestione, nonché i fatti rilevanti sotto il profilo della legittimità e del merito. La relazione, inoltre, deve contenere una motivata valutazione dell'oggetto della verifica, basata sul principio della imparzialità e autonomia di giudizio.

La relazione deve essere inoltrata tempestivamente e comunque non oltre 15gg. dal termine delle operazioni di verifica all'Assessorato alla Sanità per il seguito di competenza. In ogni caso i risultati dell'ispezione saranno comunicati al soggetto o alla struttura ispezionata nonché agli eventuali altri organi o soggetti o amministrazioni coinvolti, in quanto ad essi dovranno seguire processi correttivi o di autotutela.

L'attività del direttore generale conseguente alla relazione ispettiva costituisce elemento di valutazione in sede di verifica dei risultati di gestione.

Art. 9

I dirigenti addetti al servizio ispettivo che nell'esercizio delle funzioni vengano a conoscenza di atti e fatti penalmente perseguibili o che causino danno erariale, denunciano direttamente alle autorità competenti le circostanze, i fatti e gli atti accertati nonché i soggetti presumibilmente responsabili, trasmettendo eventuali documentazioni acquisite. Copia della denuncia va rimessa all'Assessorato alla Sanità, al legale rappresentante e al presidente del collegio dei revisori dell'azienda sanitaria o altra struttura ispezionata.

Art. 10

Premesso che la formazione dell'ispettore è obbligatoria e la sua professionalità deve essere costantemente aggiornata, al fine di raggiungere più alti livelli di preparazione sono promossi incontri professionali con i dirigenti del Settore Sanità e dell'ARES, con cadenza bimestrale, durante i quali saranno scambiate le esperienze maturate e saranno approfondite le tematiche oggetto dell'attività ispettiva.

I componenti del N.I.R potranno utilizzare le 4 ore settimanali, eventualmente cumulate in ragione d'anno previste dal C.C.N.L. per l'aggiornamento professionale.

La richiesta di partecipazione a corsi di aggiornamento, convalidata dal responsabile regionale

dell'attività ispettiva, presentata, dai componenti del NIR, alla propria amministrazione, costituisce titolo preferenziale rispetto ad altre presentate e le relative spese devono rientrare nel budget della stessa amministrazione.

Art. 11

La Regione Puglia si fa carico delle spese per il funzionamento del Servizio Ispettivo Sanitario Regionale nei modi e nei termini prescritti dalla normativa vigente in materia.

All'ispettore compete il rimborso delle spese e indennità di missione, oltre al gettone di presenza, per ogni accesso presso il soggetto ispezionato, nella misura stabilita dalla l.r n. 18/08/81, n. 45.

Art. 12

La Regione Puglia, ove si verifichi l'apertura di un procedimento civile o penale nei confronti dei componenti del NIR per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento dell'esercizio ispettivo, assumerà a proprio carico l'onere della difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi di giudizio facendo assistere l'interessato da un legale di fiducia dello stesso.

La Regione Puglia in caso di condanna dell'ispettore, con sentenza passata in giudicata, per fatti a lui imputati per averli commessi con dolo ripeterà dallo stesso tutti gli oneri sostenuti per la difesa.

Al fine della responsabilità civile presso terzi, le amministrazioni di appartenenza degli ispettori dovranno inserire nei contratti assicurativi dei propri dipendenti anche l'attività che questi svolgono quali componenti del servizio ispettivo sanitario regionale.

Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n.7 " Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 4 gennaio 2004

FITTO